

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 64/2007

COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**CRITERI PROGRAMMATORI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ALL'APERTURA ED AL TRASFERIMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI**

**L.R. 18 MAGGIO 2006, N. 5 ART. 22
Deliberazione G.R. N. 54/3 DEL 28.12.2006.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C .N. 64 DEL 27.09.2007

1. PREMESSA

L'art. 22 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5, prevede la regolamentazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da esercizi aperti al pubblico.

Con Deliberazione n. 54/3 del 28.12.2006, la Giunta Regionale, fissa i criteri di carattere generale sulla base dei quali i Comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, stabiliscono le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Le autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento dei pubblici esercizi sono rilasciate dal Funzionario comunale delegato, il quale accerta la corrispondenza dell'istanza presentata ai criteri stabiliti.

Per un corretto processo di programmazione, la determinazione di tali criteri è stata assunta tenendo conto della rilevanza collettiva che assume l'attività dei pubblici esercizi con l'attuale sistema di vita della popolazione residente e fluttuante data la vocazione turistica sempre più marcata del paese di Fonni.

2. I PUBBLICI ESERCIZI NEL SISTEMA SOCIO – ECONOMICO COMUNALE

L'attività dei pubblici esercizi ha sempre avuto grande rilevanza collettiva per la stessa natura del servizio offerto, i cittadini impegnano parte del tempo libero nei **P.E.**, dove oltre che consumare dei beni ed usufruire di servizi, trovano sicuramente occasioni di incontro, coltivano amicizie, acquisiscono le novità che caratterizzano la vita sociale, economica e politica del paese, fanno aggregazione; lo sviluppo e le modificazioni degli stessi è pertanto strettamente legato alla crescita complessiva della comunità.

Particolare importanza riveste inoltre, l'essere paese ad alta vocazione turistica che con le località del Monte Spada e Bruncu Spina lo rende unico in Sardegna dove si possono praticare gli sport invernali, è pertanto immaginabile le migliaia di turisti che in detto periodo affollano dette località.

In questi ultimi anni è notevolmente migliorata tutta l'area urbana, le risorse che l'Amministrazione comunale ha impegnato per promuovere un'immagine diversa del paese (recupero di parte del centro storico, abbellimento di diverse vie cittadine con la realizzazione dei murales, inaugurazione del Museo della Cultura Pastorale, manifestazione culturali etc., hanno creato nuovi e importanti interessi per il turista, incrementando i già alti dati medi di presenze.

3. LA RETE ATTUALE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Attualmente la consistenza della rete di vendita dei Pubblici esercizi è la seguente:

Tipologia	A	b	c	D	Totale
Area Urbana	4	15			19
Area Exst.	3	3			6

a – esercizi della ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% di volume, e latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, ed esercizi similari).

b – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia (bar caffè, gelaterie ed esercizi similari).

c – esercizi di cui alle lettere a e b nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente

all'esplicazione di attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco).

d – esercizi di cui alla lettera b, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

4. PROGRAMMAZIONE

Le nuove accertate esigenze impongono l'elaborazione di nuovi criteri di programmazione, nel rispetto della normativa Regionale in materia e in modo da promuovere alcune particolari zone dell'abitato e del territorio comunale attualmente scarsamente servite da P.E.. prevedendo la suddivisione del territorio in quattro zone: **Zona A** (vie centrali ad alta elevata concentrazione di Pubblici Esercizi), **Zona B** (Zone di completamento, adiacenti alle Zone A) **Zona C** (Zone del centro abitato scarsamente servite da P.E.), **Zona D** (area extraurbana o zone di particolare pregio turistico).

Nell'ambito della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione non è ammesso alcun contingentamento, tuttavia il rilascio delle nuove autorizzazioni deve essere subordinato al possesso del punteggio minimo di accesso, così come previsto negli allegati **B** e **C**, e che sia garantito il completamento per zone, delle attività minima, in maniera da promuovere una più equilibrata dislocazione di dette attività, assicurando che siano servite adeguatamente tutte le zone del territorio.

Sono escluse dai criteri di programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 22, comma 4, della Legge Regionale n. 5 del 2006.

Tipologia	Unica L.R. n. 5/06 art. 21 comma 1°
------------------	--

Zona A	C.so Carlo Alberto C.so Vitt. Emanuele Via Umberto	attività esistenti n. 10	attività previste n. 1	Totale attività minime n. 11
Zona B	Via Sassari V.le G. Deledda V.le del Lavoro	Attività n. 2 Attività n. 1 Attività n. 1	Attività n. - Attività n. 1 Attività n. 1	Totale attività minime n. 6
Zona C	Resto dell'abitato	attività esistenti n. -	attività previste n. 2	Totale attività minime n. 2
Zona D	Area Pratobello Area Gremanu Zona ind. Frumene de Vidda Galoppatoio San Cristoforo Donnortei Monte Spada- Su Ninnieri Bruncu Spina Altre	Attività n. - Attività n. - Attività n. - Attività n. - Attività n. - Attività n. 1 Attività n. 1 Attività n. -	Attività n. 1 Attività n. 2 Attività n. 1 Attività n. 2 Attività n. 3 Attività n. 3 Attività n. - Attività n. 1	Totale attività minime n. 13

5. AUTORIZZAZIONI

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune.
2. il rilascio delle nuove autorizzazioni hanno precedenza se presentate per le zone scarsamente servite, cioè quelle con un numero di esercizi inferiore rispetto al numero minimo previsto dagli stessi criteri. Solo dopo il raggiungimento del numero minimo di esercizi in ciascuna

zona, sarà possibile procedere al rilascio di nuove autorizzazioni nelle zone individuate come adeguatamente servite.

3. La richiesta di autorizzazione presentata al Comune, deve indicare i seguenti elementi:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale se trattasi di persona giuridica o, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
 - b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' art. 2 della Legge Regionale n. 5 del 2006;
 - c) ubicazione dell'esercizio;
4. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.
5. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

6. ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
 - a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno. Il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
 - b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali,
 - c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) possesso dei requisiti qualitativi di cui agli allegati B e C per la stima del punteggio minimo di accesso;
2. L'ulteriore documentazione sotto elencata:
 - a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio del Comune;
 - b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
 - c) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 23 comma 4 della Legge regionale n. 5/06.

7. SUPERFICIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio - urbanistiche e igienico - sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8. ORARIO GIORNALIERO

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Sindaco con propria Ordinanza.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

9. CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE APERTI AL PUBBLICO

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

10. PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

11. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Il Comune, allo scopo garantire maggiore qualità e offerta del servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in particolari periodi dell'anno, promuove e autorizza l'esercizio dell'attività.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico in forma stagionale, può essere svolta per uno o più periodi, e comunque complessivamente non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.
3. I requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale, sono gli stessi che occorrono per gli esercizi non stagionali.

12. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta del soggetto interessato.
2. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

13. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli art. 22 e 23 della legge Regionale n. 5/06.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

14. SUBINGRESSO

1. il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/06.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 L.R. n. 5/06 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al Comune e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

15. DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi, oggettivi e qualificativi.
2. Le autorizzazioni stagionali, rilasciate per uno o più periodi, non possono complessivamente superare i centottanta giorni di attività, per ciascun anno solare.
3. Le autorizzazioni temporanee sono hanno validità limitata alla durata della manifestazione.

16. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono revocate:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda per un periodo superiore ai 12 mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/06;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti qualitativi che hanno determinato il punteggio minimo richiesto come dagli allegati B e C;
 - d) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - g) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.
2. Ai fini del mantenimento dei requisiti qualitativi di cui agli allegati B e C oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e di controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, con periodicità annuale, di dichiarazioni, certificazioni, copie di documenti anche di carattere fiscale, ecc.

17. SANZIONI

1. Per chiunque violi le presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 35 della Legge regionale n. 5/06;
2. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni in materia.

